

Oggetto: Applicazione del REACH relativamente all'applicazione del regolamento europeo CE n°1907/2006 . Comunicazioni per il pubblico

In seguito alle indagini in collaborazione con il laboratorio LATA srl di Milano ([www.lata.it](http://www.lata.it)) , Vi comunichiamo che l'attività da noi condotta, è configurabile secondo il regolamento REACH n°1907/2006 quale attività di produzione ma i prodotti fabbricati e da noi commercializzati non rientrano nel campo di applicazione del suddetto regolamento quindi non è richiesta la loro Registrazione.

Segue un'analisi dettagliata delle varie tipologie di attività da noi svolte al fine di provare tale tesi.

□ Recupero di macerie caratterizzate da CER 170904/170107/161106: il documento applicativo "Guidance on waste and recovered substances" disponibile sul sito dell'ECHA, chiarisce come i processi di recupero durante i quali un rifiuto cessa di essere tale e diventa materia prima secondaria, sono da considerarsi a tutti gli effetti dei processi di produzione. Tale documento mette però in chiaro come questi processi di produzione diano vita a degli articoli qualora la forma e la dimensione siano più importanti della composizione chimica nel determinare la funzione del prodotto ottenuto. Il sopraccitato documento menziona gli aggregati ottenuti tramite attività di recupero da macerie e rifiuti di demolizione quale esempio di attività di recupero che dà vita a degli articoli e non a delle sostanze o preparati.

Tali tesi è corroborata dal fatto che gli aggregati recuperati da macerie, vengono prodotti con una specifica forma e dimensione a seconda della loro applicazione finale, quale ad esempio costituente del manto stradale, per cui sono da considerarsi articoli. Nello specifico i prodotti così ottenuti vengono da noi commercializzati e posso essere impiegati, qualora siano conformi alla direttiva UNI 13242 di cui uno dei requisiti necessari alla conformità è proprio quello di avere un range di dimensioni ben preciso. Ne consegue che la forma e la dimensione diventano indispensabili all'utilizzo finale per cui siamo sicuramente di fronte a degli articoli.

Inoltre, non essendoci rilascio intenzionale nelle prevedibili e ragionevoli condizioni d'uso, non è richiesta nessuna Registrazione secondo quanto previsto dall'articolo 7(1) del regolamento REACH 1907/2006.

□ Recupero di terreni da bonifica aventi CER 170504 o 191302: tale attività è da considerarsi un processo di produzione per quanto sopradetto ma anche in questo caso siamo di fronte alla produzione di un articolo. Da questo processo si ottiene, infatti, della sabbia e della ghiaia che grazie a un'operazione di vagliatura hanno delle dimensioni comprese in un determinato range in funzione del loro uso finale. Anche in questo caso, i nostri prodotti per poter essere commercializzati e utilizzati devono essere conformi alla normativa UNI 12620 che richiede delle dimensioni ben precise. La predominanza della dimensione e della forma rispetto alla composizione chimica è certamente provata per cui possiamo affermare di produrre e commercializzare degli articoli. Anche in questo caso è da escludersi un rilascio intenzionale nelle ragionevoli condizioni d'uso per cui non è richiesta nessuna Registrazione secondo quanto previsto dall'articolo 7(1) del regolamento REACH 1907/2006.

Vi informiamo inoltre che in nessuno dei nostri articoli a Voi forniti è presente una o più sostanze facenti parte della categoria SVHC in concentrazione > 0,1 % in peso. Sarà nostra cura seguire anche in futuro l'aggiornamento della lista di tali sostanze.